



## *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

-----  
*Dipartimento del Tesoro - Direzione V  
Ufficio VI – UCAMP*

**OGGETTO:** DM 1 febbraio 2013. Chiarimento.

Con il DM 1 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 37 del 13 febbraio u.s., il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato le “*Disposizioni applicative della trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per via telematica, dei dati e delle informazioni sui casi di sospetta falsità dell'euro*”, dando attuazione al comma 152 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n.262, nella versione modificata dal comma 2 lett. a) dell'articolo 97 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27.

Più in particolare, il novellato comma 152 del DL numero 262/2006 impone ora ai “*gestori del contante*” di trasmettere “*...per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati e le informazioni relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e di monete metalliche in euro sospette di falsità, secondo le disposizioni applicative stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”.*

Al fine di fugare qualsiasi eventuale dubbio interpretativo, si tiene opportuno preliminarmente rilevare che il DM 1 febbraio 2013 nel suo complesso inerisce indistintamente alle modalità di ritiro e alla trasmissione, per via telematica, dei dati e delle informazioni sia delle banconote sia delle monete metalliche in euro. Ciò si evince espressamente dallo stesso articolato del DM in oggetto e in particolare:

- a. dall'articolo 1 “*definizioni*”, lett. d), che espressamente statuisce che per gestore del contante si intende il “*soggetto obbligato al ritiro dalla circolazione di banconote e monete sospette di falsità ed alla compilazione dei relativi verbali tramite il sistema SIRFE quale ente segnalante”;*
- b. dall'articolo 2, titolo (“*Soggetti obbligati alla compilazione ed invio dei verbali di ritiro delle banconote e delle monete in euro*”) e capoverso “*i gestori del contante obbligati al ritiro dalla circolazione di banconote e monete sospette di falsità, che provvedono alla compilazione dei relativi verbali tramite il sistema SIRFE sono:.....*”;

- c. dall'articolo 3, che richiama l'obbligo di invio attraverso il SIRFE e il cui titolo espressamente recita” “ Modalità di trasmissione dei verbali di ritiro delle banconote e delle monete in euro”
- d. dall'articolo 5, titolo (“Alimentazione del sistema SIRFE”) e comma 1 (“I gestori del contante , all'atto della rilevazione della banconota o moneta sospetta di falsità .....inseriscono nel sistema SIRFE i dati e le informazioni...”

In tal senso, con specifico riferimento all'articolo 2, lettera c); e lettera c), primo alinea, il riferimento rispettivamente agli “*altri operatori economici che partecipano alla gestione e distribuzione delle banconote al pubblico*” ed ai soggetti (cc.dd. società di servizi) che svolgono professionalmente l'attività di contazione, di verifica dell'autenticità e dell'idoneità delle banconote inclusi quelli autorizzati alle attività di trasporto e di custodia del contante ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 231/2007;” deve intendersi comprensivo delle medesime attività, anche con riferimento alle monete sospette di falsità.

Quanto precede è in linea ed in coerenza con la complessiva lettura del DM in oggetto e delle normative dell'Unione europea e nazionali, citate nella sua premessa (Regolamento (CE) 1338/2001, come modificato dal Regolamento (CE) n 44/2009 - in particolare Capo 2, articoli da 4 a 6; articolo 8 - in particolare commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 350/2001), dalle quali lo stesso DM di attuazione trae origine.

*Il Dirigente*

firmatario1